



COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 61 del 30/06/2021

Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2021.

L'anno **duemilaventuno** addì **trenta** del mese di **giugno** alle ore **20:00**, previa l'osservanza di quanto disposto dal Regolamento del consiglio comunale, dall'art. 73 del D.L. n° 18 in data 17/03/2020 e dal decreto sindacale attuativo n. 4784 del 23/03/2020, sono presenti:

PARMEGGIANI ROBERTO	Presente
RUSSO LUCIANO	Presente
LENZI MARILENA	Presente
ARMAROLI CHIARA	Presente
BERNABEI IRENE	Presente
MARTINI SILVIA	Assente
LOLLI FRANCA	Assente
FELIZIANI FEDERICO	Presente
VINCENZI MATTEO	Presente
VENTURI ALBERTO	Presente
RASCHI ALESSANDRO	Assente
LODI SIMONE	Presente
MASTACCHI MARCO	Assente
CHILLARI ACHILLE	Presente
VERONESI MARCO	Presente
BIGNAMI CLAUDIO	Assente
MURATORI MAURO	Presente

PRESENTI N. 12

ASSENTI N. 5

E' presente il Segretario Generale Dott. PAOLO DALLOLIO per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 97 TUEL

Constatata la legalità del numero dei componenti intervenuti, il Sindaco ROBERTO PARMEGGIANI assume la Presidenza dell'adunanza e dichiara aperta la seduta, invita i consiglieri intervenuti a deliberare sull'oggetto sopra esposto

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2021

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTE la legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità per l'anno 2014), che ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa sui rifiuti (TARI), e la Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), il cui articolo 1, comma 738, abolisce le componenti IMU e TASI della IUC, precisando che restano tuttavia ferme le disposizioni in materia di TARI contenute nella Legge n. 147/2013;

VISTO l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013, il quale stabilisce che spetta al Consiglio comunale l'approvazione, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, delle tariffe della TARI, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei servizi urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 11 del 28/1/2021, con la quale questo Consiglio approvava, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000, il bilancio di previsione 2021-2023;

VISTO l'art. 30 del DL n. 41/2020, il cui comma 4 differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 degli Enti locali al 30/4/2021, e il cui comma 5 dispone che, limitatamente all'anno 2021, "i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI [...] sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021";

VISTA la deliberazione n. 443/2019 dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), recante disposizioni in merito alla definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021, e in particolare l'Allegato A alla citata delibera, che istituisce il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti (MTR) 2018-2021, adottato al fine di conseguire l'omogeneizzazione a livello nazionale della determinazione delle tariffe TARI;

RICHIAMATA la deliberazione n. 493/2020 di ARERA, che aggiorna il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021;

EVIDENZIATO che, come sopra ricordato, ai sensi della Legge n. 160/2019, restano in vigore le disposizioni della Legge n. 147/2013 in materia di TARI, e in particolare la previsione che le tariffe devono essere determinate nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'art. 14 della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19/11/2008, adottando i criteri dettati dal DPR n. 158/1999;

PRESO ATTO che la Legge n. 147/2013 individua due modalità alternative per la determinazione delle tariffe della TARI, la prima descritta dall'art. 1, comma 651, la seconda descritta dall'art. 1, comma 652;

VISTO l'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, che prevede la facoltà per i Comuni di commisurare le tariffe della TARI alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte e al costo del servizio; e prevede, inoltre, che "le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa o qualitativa di rifiuti", precisando che per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolazione di ARERA, è possibile adottare i

coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'Allegato 1 del DPR n. 158/1999, in misura inferiore ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50%;

DATO ATTO che per i pregressi anni di imposta, questo Comune si è avvalso della facoltà prevista dall'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, di cui al capoverso precedente;

VISTO l'art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013, il quale dispone che le tariffe della TARI devono essere determinate in modo da assicurare in ogni caso la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, la cui quantificazione risulta dal Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

PRESO ATTO che ai sensi della richiamata delibera n. 443/2019 di ARERA, la procedura di approvazione del PEF prevede che la sua validazione sia compito dell'ente territorialmente competente (ETC), e che sul territorio del Comune di Sasso Marconi, come in tutta l'Emilia Romagna, è operativo l'ente di governo dell'ambito denominato Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per il servizio idrico e rifiuti (ATERSIR), previsto dalla Legge regionale n. 23/2011;

PRESO ATTO che con deliberazione n.34 del 14/06/2021 è stato approvato, da parte di ATERSIR, il Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021 del bacino territoriale dei Comuni della Città Metropolitana di Bologna, comprendente il PEF del Comune di Sasso Marconi, e che l'importo del PEF 2021 del Comune di Sasso Marconi, al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 di ARERA, è pari a € 2.343.525, e che tale è la somma di cui occorre in ogni caso assicurare la copertura integrale, ai sensi dell'art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013;

PRESO ATTO che, come evidenziato dalla consultazione dell'applicativo utilizzato dal competente ufficio di questo Comune per la gestione della TARI, effettuata in data 8/6/2021, l'applicazione delle tariffe TARI 2020 alle utenze presenti nella banca dati comunale determinerebbe un gettito pari a € 2.270.534, e che la differenza fra l'importo del PEF 2021, come sopra specificato, e tale gettito, è dunque pari a € 72.991;

PRESO ATTO che le eventuali comunicazioni di uscita dal servizio pubblico delle utenze non domestiche di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 116/2020, che andavano rese entro il 31/5/2021, avranno effetto a decorrere dall'1/1/2022, cosicché non hanno impatti economici di sorta sulla TARI 2021;

RILEVATO che, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 116/2020 alla definizione del concetto di rifiuto rilevante ai fini della TARI, risultano non più assoggettabili a tassazione, a decorrere dall'1/1/2021, talune superfici riferibili a utenze non domestiche nelle quali si svolgono le attività identificate dai codici 20 ("Attività industriali con capannoni di produzione") e 21 ("Attività artigianali di produzione di beni specifici");

PRESO ATTO che il competente ufficio di questo Comune ha eseguito, in data 8/6/2021, una stima della perdita di gettito conseguente alla non assoggettabilità a TARI delle superfici di cui al capoverso precedente, prudenzialmente quantificata in € 146.733;

VERIFICATO dunque che, a tariffe TARI invariate rispetto all'anno 2020, tenendo conto delle superfici non più assoggettabili a TARI a decorrere dall'anno 2021, non è possibile raggiungere la copertura integrale dei costi del PEF come sopra indicati, e che per raggiungere tale copertura, sarebbe necessario un aumento generalizzato delle tariffe, sia delle utenze domestiche, sia delle utenze non domestiche;

EVIDENZIATO che, in conformità al principio di sussidiarietà, si impone a questo Ente di intervenire per mitigare, per quanto possibile, le conseguenze economiche dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sia per le utenze domestiche, sia per le utenze non domestiche, e ritenuto che l'approvazione, per l'anno 2021, delle medesime tariffe TARI approvate per l'anno

2020 costituisca una misura idonea, insieme a quelle che verranno di seguito dettagliate, a perseguire tale fine;

ACCERTATO, sulla base di quanto sopra esposto, che al fine di approvare, per l'anno 2021, le medesime tariffe approvate per l'anno 2020, occorre aggiungere, alla somma di € 2.270.534, di cui sopra, la somma di € 219.724;

RILEVATO che a tale ultima somma è possibile far fronte con il contributo per le funzioni fondamentali degli enti locali (il cosiddetto "fondone") di cui all'art. 106 del D.L. n. 34/2020, all'art. 39 del D.L. n. 104/2020 e all'art. 1, comma 823, della Legge n. 178/2020, attribuito a questo Comune;

CONSTATATO che, in conseguenza di quanto esposto fin qui, per l'anno 2021 questo Consiglio intende approvare le medesime tariffe TARI approvate per l'anno 2020, fissate con la propria deliberazione n. 27 del 24/6/2020 e riportate nell'allegato "A" alla presente deliberazione, che costituisce parte integrante e sostanziale della stessa;

PRECISATO che per l'anno 2020 questo Consiglio, valendosi della facoltà prevista dall'art. 107, comma 5, del D.L. n. 18/2020, non poteva fare altro che confermare, puramente e semplicemente, le tariffe in vigore per l'anno 2019 (fissate con la deliberazione consiliare n. 7 dell'11/2/2019), le quali non prevedevano per gli agriturismi una tariffa distinta da quella riservata agli alberghi; e che tale assimilazione degli agriturismi agli alberghi è, alla luce della sentenza del Consiglio di Stato n. 1162 del 19/2/2019, illegittima, cosicché per l'anno 2021 appare doveroso introdurre un'apposita tariffa ridotta riservata agli agriturismi, identificata con il codice Aa2 nel richiamato allegato "A" alla presente deliberazione;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 48, della Legge n. 178/2020, a partire dal 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, la tassa sui rifiuti è dovuta in misura ridotta di due terzi, e occorre dunque istituire la relativa tariffa, identificata con il codice A13 nell'allegato "A" alla presente deliberazione;

VISTO l'art. 6, commi 1 e 2, del D.L. n. 73/2021, che dispone l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, di un fondo finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione della TARI 2021 a beneficio delle categorie economiche interessate da chiusure obbligatorie o da restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

DATO ATTO che ai sensi dei richiamati commi dell'art. 6 del D.L. n. 73/2021, alla ripartizione del fondo di cui al capoverso precedente si provvede con decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città e autonomie locali, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del D.L. n. 73/2021;

EVIDENZIATO che poiché il D.L. n. 73/2021 è entrato in vigore il 26/5/2021, il decreto di riparto deve essere adottato entro il 26/6/2021, e che alla data di convocazione della seduta consiliare, lo stesso non era ancora stato adottato;

RILEVATO che, tuttavia, l'Istituto per la Finanza e l'Economia Locale (IFEL) ha pubblicato una stima dell'importo che sarà assegnato a ciascun Comune beneficiario, formulata sulla base dei criteri di riparto esplicitati dall'art. 6 del D.L. n. 73/2021, e che tale stima, pur ufficiosa, appare del tutto affidabile;

PRESO ATTO che, secondo la citata stima di IFEL, a questo Comune di Sasso Marconi verrà attribuita la somma di € 140.986, da destinarsi, appunto, esclusivamente alla riduzione della TARI 2021 delle utenze non domestiche;

RICHIAMATO il comma 4 dell'art. 6 del D.L. n. 73/2021, il quale dispone: "I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie";

RITENUTO di procedere in questa sede alla determinazione della riduzione della TARI 2021 da riservare alle utenze non domestiche, che si applica, limitatamente all'anno 2021, alle tariffe di cui all'allegato "A" alla presente deliberazione, e di differenziare tale riduzione in base alle attività svolte, quali risultano nella banca dati comunale, e secondo la misura indicata nell'allegato "B" alla presente deliberazione, che costituisce parte integrante e sostanziale della medesima;

PRESO ATTO che sulla base della stima eseguita in data 08/06/2021 dal competente ufficio di questo Comune, la somma attribuita a Sasso Marconi ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 73/2021 garantisce la copertura della riduzione di cui sopra;

DATO ATTO che l'applicazione della riduzione, eseguita d'ufficio sulla base delle informazioni contenute nella banca dati comunale, verrà evidenziata sugli avvisi di pagamento;

DATO ATTO che il vigente Regolamento comunale per la disciplina della tassa comunale sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione di questo Consiglio n. 31 del 14/4/2014 e modificato, da ultimo, con la deliberazione n.60 in data odierna, e il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie di questo Comune, approvato con la deliberazione consiliare n. 44 del 9/6/1998, e s.m.i., nulla dispongono in merito alle scadenze delle rate della TARI, che vengono stabilite di anno in anno da questo Consiglio contestualmente alla determinazione delle relative tariffe, ai sensi dell'art. 688 della Legge n. 147/2013;

RILEVATO che ai sensi dell'art. 15-ter del D.L. n. 34/2019, come convertito dalla Legge n. 58/2019, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, debbono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente, ove con "atti" deve intendersi la deliberazione di approvazione delle tariffe;

RITENUTO di stabilire come segue le scadenze delle rate della TARI 2021: prima rata 02/09/2021; seconda rata: 02/12/2021;

RITENUTO di stabilire il giorno 02/09/2021 quale scadenza per il pagamento della TARI 2021 per quanti intendono valersi della facoltà di versare l'intero ammontare dovuto in unica soluzione;

DATO ATTO che, vista la necessità di rideterminare con precisione le superfici assoggettabili a TARI delle utenze non domestiche appartenenti alle categorie 20 e 21, di cui sopra, il competente ufficio di questo Comune dovrà richiedere ai titolari di tali utenze di rendere una nuova denuncia in merito, con effetto a decorrere dall'1/1/2021, e che per tali utenze, alle quali verrà richiesto di rendere la denuncia in questione entro il giorno 31/8/2021, l'ufficio potrà stabilire scadenze di pagamento differenziate;

VISTA la delibera n. 444/2019 di ARERA, recante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, in forza della quale gli avvisi di versamento TARI che il competente ufficio di questo Comune emetterà per l'anno 2021 dovranno contenere gli elementi informativi minimi indicati, appunto, nella delibera n. 444/2019;

PRESO ATTO che la presente deliberazione dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, secondo i termini e le modalità dettati dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

VERIFICATO, in particolare, che ai sensi della suddetta disposizione normativa, le deliberazioni concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della loro pubblicazione, effettuata mediante inserimento del testo delle deliberazioni medesime nell'apposita sezione del

Portale del Federalismo fiscale, a condizione che la pubblicazione avvenga entro il 28/10 dell'anno a cui si riferiscono, e che il Comune abbia effettuato l'invio telematico delle deliberazioni entro il termine perentorio dello stesso anno;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del servizio competente, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dalla Responsabile dei Servizi finanziari, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

VISTO l'art. 42, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 267/2000, che disciplina le attribuzioni del Consiglio;

VISTO lo Statuto comunale;

DATO ATTO che la presente proposta di deliberazione è stata illustrata nella competente commissione consiliare il giorno 24/6/2021;

ACQUISITO, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. n. 174/2012, il parere dell'organo di revisione

Assessora **Bernabei**: nel 2020 è stato introdotto il nuovo metodo di calcolo definito da ARERA che regola la predisposizione dei piani economico-finanziari redatti dai gestori e approvati in Emilia-Romagna dall'agenzia Regionale ATERSIR.

I Comuni non hanno quindi alcun ruolo nella redazione dei PEF, ma devono assicurare la copertura integrale dei costi evidenziati tramite la tassa rifiuti.

Gli aumenti per l'anno in corso possono essere neutralizzati grazie all'utilizzo del fondo Covid per le funzioni fondamentali, impiegabile per le utenze domestiche e degli specifici contributi straordinari per le utenze non domestiche.

Indica le categorie che usufruiranno delle riduzioni, determinate in base all'impatto dell'emergenza e ai periodi di chiusura forzata. Le riduzioni saranno applicate d'ufficio.

Sindaco: gli uffici saranno a disposizione dei contribuenti che ritengano di aver diritto a riduzioni.

Capogruppo **Muratori** (Lega per Salvini Premier): chiede se il fondo straordinario Covid sarà disponibile anche l'anno prossimo; in caso contrario si dovranno evidentemente rivedere le tariffe.

Sindaco: al momento non ci sono conferme di fondi straordinari per gli anni successivi quindi potrebbe essere necessario adeguare le tariffe sulla base del PEF del prossimo anno.

Assessora **Bernabei**: precisa che le nuove norme permettono l'uscita dal servizio delle utenze non domestiche ma non la rendono obbligatoria. Purtroppo le norme si concentrano sulla fase di raccolta, ma non mirano alla riduzione dei rifiuti.

Consigliere **Veronesi** (Dimmi Lista Civica per Sasso Marconi): è quindi prevedibile un ricorso al libero mercato, che genererà confusione nella raccolta ed avrà come probabile conseguenza la permanenza di rifiuti in luoghi pubblici. Esprime preoccupazione riguardo all'incertezza sulle tariffe degli anni futuri.

Capogruppo **Muratori** (Lega per Salvini Premier) annuncia astensione.

Consigliere **Chillari** (Dimmi Lista Civica per Sasso Marconi) annuncia voto favorevole.

Capogruppo **Lodi** (Centro Sinistra per Sasso Marconi): annuncia voto favorevole. Informa i cittadini che oggi, a causa di uno sciopero, non sono stati raccolti cartoni e plastica, che saranno recuperati al più presto. Il Comune ha sollecitato il gestore.

Presenti n.12

Con 11 voti favorevoli e 1 astenuto (Muratori) espressi per appello nominale

DELIBERA

1. di prendere atto che quanto esposto in premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di approvare per l'anno 2021 le medesime tariffe TARI a suo tempo approvate per l'anno 2020, di cui all'allegato "A" alla presente deliberazione, che costituisce parte integrante e sostanziale della medesima, evidenziando come il sistema tariffario venga integrato, a decorrere dall'anno 2021, con l'introduzione di una tariffa riservata agli agriturismi (indicata con il codice Aa2) e di una tariffa riservata a soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia (identificata con il codice A13);

3. di approvare per l'anno 2021 le riduzioni tariffarie di cui in premessa, riservate alle utenze non domestiche, dettagliate nell'allegato "B" alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, quale misura volta a mitigare le conseguenze economiche dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

4. di stabilire come segue le scadenze delle rate della TARI 2021: prima rata 02/09/2021; seconda rata 02/12/2021; e di stabilire il giorno 02/09/2021 quale scadenza per il pagamento della TARI 2021 per quanti intendono valersi della facoltà di versare l'intero ammontare dovuto in unica soluzione;

5. di dare atto che sul dovuto TARI si applica il Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992, di competenza della Città metropolitana di Bologna a fronte delle funzioni amministrative svolte in materia di tutela ambientale; nonché di prendere atto che con il provvedimento del Sindaco metropolitano n. 260 del 16/12/2020 l'aliquota del TEFA è stata confermata per il 2021 nella misura del 5% della TARI, già stabilita per l'anno di imposta 2020;

6. di confermare che anche per l'anno 2021, come per i precedenti anni di vigenza della TARI, la riscossione del dovuto avverrà in modo diretto, nelle forme consentite dalle normative vigenti in materia, e più precisamente, con l'invio ai contribuenti interessati, a cura del competente ufficio di questo Ente, di appositi avvisi di versamento recanti gli elementi informativi minimi di cui alla delibera n. 444/2019 di ARERA, corredati da modelli F24 precompilati per eseguire i versamenti;

7. di incaricare il Funzionario Responsabile della TARI degli adempimenti connessi alla pubblicazione della presente deliberazione.

Con 11 voti favorevoli e 1 astenuto (Muratori), espressi per appello nominale, si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
PARMEGGIANI ROBERTO

IL SEGRETARIO GENERALE
DALLOLIO PAOLO

Allegato "A" – Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2021

<i>Codice tariffa</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Tariffa</i>
A1	Abitazioni a uso domestico, tariffa intera	1,91
A10	Abitazioni a uso domestico, tariffa base con riduzione del 25% per unico occupante	1,43
A11	Abitazioni a uso domestico, tariffa base con riduzione del 15% per case a disposizione e case rurali	1,60
A12	Abitazioni a uso domestico, tariffa base con riduzione del 25% per residenti all'estero	1,43
A13	Abitazioni a uso domestico, tariffa base con riduzione del 66% per soggetti residenti all'estero titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia	0,64
A2	Abitazioni a uso domestico, tariffa ridotta al 20% per distanza	0,39
A20	Abitazioni a uso domestico, tariffa ridotta al 20% per distanza con riduzione del 25% per unico occupante e residenti all'estero	0,30
A21	Abitazioni a uso domestico, tariffa ridotta al 20% per distanza con riduzione del 15% per case a disposizione e rurali	0,33
Aa1	Alberghi, locande e pensioni, collegi, convitti, case di riposo, tariffa intera	4,41
Aa2	Agriturismi (tariffa ridotta del 30% rispetto alla tariffa Aa1)	3,10
B1	Ristoranti, trattorie, pizzerie, tavole calde, osterie, birrerie, bar e caffè, gelaterie, pizzerie da asporto, tariffa intera	8,74
B1S	Attività stagionali di somministrazione alimenti e bevande tipo chioschi, riduzione del 30% della tariffa B1	6,12
Ba1	Negozi di generi alimentari, supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, rosticcerie, pasticcerie, pasta fresca, tariffa intera	6,81
Bb1	Negozi di ortofrutta, fiori e piante, pescherie, tariffa intera	11,27
C1	Locali di negozi di vendita di beni durevoli, rivendite di giornali, tariffa intera	5,06
Ca1	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchieri, falegnami, carrozzai, autofficine, saloni di bellezza, tariffa intera	4,26
Cb1	Stabilimenti industriali e artigianali, attività all'ingrosso, tariffa intera	4,17
Da1	Locali delle sale da ballo, discoteche, sale giochi, circoli	5,27
D1	Locali degli studi professionali e commerciali, banche e istituti di credito, agenzie finanziarie, di viaggio, assicurative, uffici, ambulatori, poliambulatori, studi medici e veterinari, laboratori analisi, palestre, ricevitorie, sale mostre, esposizioni, cinema, magazzini senza alcuna vendita diretta, tariffa intera	4,77
D2	Locali degli studi professionali e commerciali, banche e istituti di credito, agenzie finanziarie, di viaggio, assicurative, uffici, ambulatori, poliambulatori, studi medici e veterinari, laboratori analisi, palestre, ricevitorie, sale mostre, esposizioni, cinema, magazzini senza alcuna vendita diretta, tariffa ridotta al 20% per distanza	0,95
E1	Locali degli enti pubblici non economici, musei, biblioteche, associazioni, caserme, stazioni, tariffa intera	1,82
F1	Aree dei campeggi, distributori di carburante, parcheggi, altre aree scoperte, tariffa intera	1,65

Allegato “B” alla deliberazione di Consiglio n. **61** del **30/06/2021** – Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2021

Limitatamente all’anno 2021, alle tariffe di cui all’allegato “A” si applicano le seguenti riduzioni, riservate alle utenze non domestiche così identificate nella banca dati comunale:

Riduzione dell’80% rispetto alle tariffe di cui all’allegato “A”

<i>Categoria/ codice attività</i>	<i>Descrizione</i>
01	Musei, biblioteche, luoghi di culto
04	Campeggi, impianti sportivi e loro gestione
07	Alberghi con ristorante
08	Alberghi senza ristorante
22	Ristoranti, trattorie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticcerie
35	Associazioni educative private e di promozione culturale (laiche e religiose)
44	Agriturismi
45	Scuole per l’infanzia private (nido e materna)
46	Associazionismo sportivo
49	Attività didattiche e sociali

La medesima riduzione dell’80% rispetto alle tariffe di cui all’allegato “A” verrà applicata d’ufficio a talune utenze rientranti nella categoria/codice attività “11 Uffici, agenzie, studi, professionali e palestre”, e più precisamente: palestre, agenzie di viaggi, agenzie immobiliari. Alle altre utenze comprese nella categoria/codice attività 11 verranno applicate le tariffe di competenza, di cui all’allegato “A”.

Riduzione del 60% rispetto alle tariffe di cui all’allegato “A”

<i>Categoria/ codice attività</i>	<i>Descrizione</i>
13	Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli*
17	Barbiere, estetista, parrucchiere

* Per i negozi di ferramenta, verrà applicata, senza riduzioni, la tariffa di competenza, di cui all’allegato “A”.



COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Proposta N. 2021 / 443
Area di Staff

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2021

PARERE TECNICO

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 24/06/2021

IL RESPONSABILE
LA MONICA CATI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Proposta N. 2021 / 443
Area di Staff

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2021

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile.

Lì, 24/06/2021

IL RESPONSABILE
LA MONICA CATI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)